



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO BENI E SERVIZI

CONCORSO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER REALIZZAZIONE DEL CITY BRAND PER LA CITTA' DI ANCONA

Il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, lett. m) dell'Allegato I.7 sono documenti facenti parte del progetto di esecuzione del servizio.

1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione del progetto di City branding per la città di Ancona, attraverso un Concorso di progettazione, nello specifico nello sviluppo di:

- a) un marchio/logotipo e relative sue declinazioni
- b) il sistema di identità visiva ad esso collegato
- c) un piano di valorizzazione e promozione del city brand articolato su un periodo di 2 anni

2. OBIETTIVI

Il progetto ha come obiettivo la creazione e diffusione di un sistema di identità progettato per definire una grammatica visiva, verbale e simbolica, capace di abbracciare e coprire i tanti livelli di attività che la città stessa metterà in campo per tenere vivo l'interesse e il senso di partecipazione di nuovi pubblici e residenti. Non si tratta quindi del semplice progetto di un marchio, ma di un sistema visivo che renda visibili i tanti valori messi in gioco dal governo della città; farlo secondo una visione che sappia abitare la complessità e la molteplicità.

Al vincitore di Concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, viene affidato mediante accordo quadro il progetto e la sua realizzazione. Il progetto potrà essere attivato per step avendo cura dei risultati attesi e della Strategia di Comunicazione che il Comune di Ancona intende mettere in atto, con attenzione ad una valorizzazione dell'identità storica, culturale e territoriale della città, con un focus su unicità e tradizioni anconetane.

Si riportano di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le possibili attività oggetto del presente concorso:

- Realizzare un concept, un pay off ed un city brand con relativo brand book e ogni registro comunicativo utile a definire permanentemente l'immagine turistica della Città di Ancona
- Pianificare un'attività di advertising
- Posizionare il sito di Ancona ed i suoi contenuti sui motori di ricerca (SEO)
- Individuare punti strategici della città (in ingresso in particolare) dove installare permanentemente l'immagine del city brand e del pay off
- Realizzare video, materiale informativo, ecc.
- Kit del turista: distribuzione nelle attività ricettive del materiale turistico
- Collaborazione operatori del territorio



I servizi saranno espletati secondo quanto previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di concorso e comunque secondo le indicazioni e in stretto accordo con i referenti degli uffici comunali interessati, oltre che alle risposte ai quesiti pubblicate sulla piattaforma Concorrimi.

L'operatore economico vincitore dovrà rendicontare con cadenza trimestrale le attività svolte, al fine di agevolare le verifiche e il controllo delle prestazioni eseguite anche ai fini della fatturazione.

3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio affidato dovrà essere espletato nel pieno rispetto del disciplinare di concorso, del presente capitolato, delle risposte ai quesiti pubblicate sulla piattaforma Concorrimi, del contratto e degli elaborati dall'operatore economico in fase di concorso oltre che delle norme di riferimento.

4 - DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO E CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE

La procedura concorsuale è organizzata in due fasi:

- **La FASE 1** prevede la partecipazione in forma anonima, finalizzata alla raccolta di candidature da cui verranno selezionati i soggetti partecipanti in numero di 5 (cinque) da ammettere alla FASE 2;
- **La FASE 2**, anch'essa in forma anonima, richiederà ai soggetti partecipanti selezionati, l'elaborazione di una proposta progettuale dedicata ed è finalizzata all'individuazione del progetto che risulterà vincitore;

La FASE 2 si concluderà con la selezione della proposta vincitrice sulla base della valutazione dei criteri da parte della Commissione.

Al vincitore del Concorso verranno concessi **60 gg di tempo** per l'elaborazione della proposta progettuale sviluppata sulle indicazioni fornite dai documenti di briefing redatti da AIAP con i referenti del Comune di Ancona.

Il/I soggetto/i che ha/hanno presentato la proposta vincitrice riceveranno mediante accordo quadro, sulle specifiche che verranno messe a disposizione dopo l'aggiudicazione, l'incarico di sviluppare il progetto fino alla redazione definitiva del manuale e delle linee guida secondo le modalità e alle condizioni meglio specificate.

Il vincitore sarà incaricato, mediante accordo quadro biennale, dello sviluppo e dell'implementazione del sistema del city branding, coerentemente al Piano di valorizzazione e promozione proposto in FASE 2 e alla relativa discussione e definizione con l'amministrazione ed entro il limite economico di quanto indicato nel quadro economico del piano di promozione per un importo complessivo di 115.000,00 euro netti, suddivisi su due annualità successive all'aggiudicazione del bando.

L'accordo quadro, in particolare, è un singolo lotto della durata biennale con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto dell'accordo quadro o dall'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza con il vincitore del concorso, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale.



Il singolo contratto attuativo, dell'accordo quadro, avrà decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, conseguentemente un singolo contratto attuativo potrà completarsi anche oltre la durata dell'Accordo quadro.

Le Parti convengono espressamente che per la durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del medesimo, entro il quale il Comune di Ancona potrà procedere affidando all'operatore economico, i singoli Contratti attuativi. Ne consegue che l'esecuzione dei singoli Contratti sarà regolata dalla presente procedura, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Contratti si protrae oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

L'operatore economico non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora gli venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Il cronoprogramma dell'esecuzione della progettualità complessiva viene sviluppata in una prima fase di elaborazione del marchio/logotipo e relative sue declinazioni oltre che nello sviluppo del sistema di identità visiva ad esso collegato successivamente con il piano di valorizzazione e promozione biennale.

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 17 e 50 del Codice.

Il monitoraggio e valutazione avverrà attraverso strumenti di Analisi quali report trimestrali, interazioni su social media e sul sito, partecipazione a eventi e feedback ricevuti.

Ad ogni contratto attuativo, che verrà eventualmente stipulato, si procederà ad attivare strategie di comunicazione sulla base dei dati raccolti e dell'andamento delle attività comunali effettuate.

5 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo del **PROGETTO DI CITY BRANDING**, articolato su 2 (due) anni, è stata stimata una spesa da parte della Stazione Appaltante per complessivi **127.500,00 euro al netto** di oneri e iva, di cui:

- **Euro 12.500,00** al netto di oneri e iva per i **PREMI** del concorso;
- **Euro 115.000,00** al netto di oneri e iva è invece l'importo stimato per il **PIANO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE** biennale dell'Accordo quadro

Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo. Non sono ammesse offerte economiche in



aumento. Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nel preventivo presentato dal concorrente nel piano di valorizzazione e promozione. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento. L'importo dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'appaltatore. Pertanto l'importo, da considerarsi come massimo spendibile, non è vincolante per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte degli operatori economici.

L'accordo quadro stipulato avrà durata di due anni, decorrenti dalla data dell'affidamento.

6 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO

Trattandosi di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (art. 14 D.Lgs. n.36/2023) è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La scelta dell'affidatario è determinata dall'esito della procedura concorsuale aperta relativa al Bando del city branding per la città di Ancona, svoltosi nella piattaforma "Concorrimi".

La Stazione Appaltante pertanto procederà alla conclusione di un accordo quadro mediante trattativa diretta.

All'operato economico affidatario potranno essere affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Per la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, si procederà, alla formalizzazione e stipula tramite scrittura privata o con lettera commerciale.

Per l'esecuzione dei singoli step, l'operatore economico affidatario riceverà specifica richiesta dalla stazione appaltante con la descrizione dell'elencazione di massima delle attività da svolgere, dei tempi indicativi per l'inizio e fine delle attività e con l'invito a rimettere preventivo sulla base delle condizioni.

7 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, un contratto applicativo in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.



Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8 – LIMITE ECONOMICO COMPLESSIVO

L'importo dell'accordo quadro è pari a ad euro 115.000,00 per l'intera durata al netto di IVA, come stabilito nel piano di valorizzazione e promozione in fase di Concorso e secondo lo schema **allegato C)**;

9 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il servizio sarà finanziato con fondi della stazione appaltante, ovvero altri contributi regionali o ministeriali.

10 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'operatore economico, e sono pertanto da intendersi inclusi nel prezzo offerto, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per il corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali.

11 - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, FORNITURE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, mediante propria organizzazione tecnico – economica – aziendale, deve provvedere a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel cronoprogramma dell'esecuzione e nelle caratteristiche del servizio oltre che nel piano di valorizzazione promozione che sono a completo carico dello stesso

12 – ORGANIZZAZIONE e COMPITI A CARICO DELL'ENTE

Spetta all'Ente:

- la valutazione e la verifica dell'attività complessiva;
- il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni di cui al presente capitolato;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari;

13 - SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.



14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma. 12, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con questo stipulato.

15 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura corrispondente al singolo contratto discendente disposto dalla Stazione appaltante e saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica.

Il corrispettivo del servizio verrà liquidato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di riferimento, come risultanti da resoconto riepilogativo che l'affidatario deve trasmettere in riferimento a ciascun periodo.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere il CIG, il CUP, il codice Ipa, gli impegni di spesa ed il codice Iban dell'impresa.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Ente.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta all'Impresa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

L'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui all'articolo 125 del Codice o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato,



comunicato dall'impresa nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

17 - RESPONSABILITA' – DANNI

L'aggiudicatario assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali indicate ed esonera l'Ente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario stesso per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale delle strutture e dei servizi affidati, sollevando l'Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

L'aggiudicatario risponde inoltre dei danni alle persone (ospiti, operatori e terzi in genere) o alle cose (di proprietà Ente, degli ospiti o di terzi) in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi controversia dovesse insorgere.

18 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.

La Ditta è tenuta ad indicare formalmente, al momento di avvio del servizio, il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio. Il Referente costituisce l'unico interlocutore nei rapporti con l'Ente: ogni e qualsiasi comunicazione da parte dell'Ente verrà effettuata esclusivamente a detto referente.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale dell'aggiudicatario utilizzato nelle attività del presente servizio e l'Ente, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con l'Ente potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto al servizio in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze dell'aggiudicatario e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio del medesimo.

Al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'aggiudicatario anche in maniera prevalente.



L'aggiudicatario può indicare nella propria offerta un contratto collettivo da essi applicato differente da quello indicato dall'Ente negli atti di gara purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Ente. L'aggiudicatario prende atto che è stato sottoscritto in data 15/10/2024, RI 13139, il "Protocollo di intesa in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture tra il Comune di Ancona e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL" che prevede, tra l'altro, nell'art.6 delle "Clausole Sociali";

19 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'esecuzione del servizio della fornitura secondo cronoprogramma dell'esecuzione viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo **per ogni fase**.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1, Allegato II.3 del Codice, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto disposto nel seguito del presente Capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 122 del Codice e 1453 e ss. del Codice civile.

Il Contratto viene risolto anche se non viene rispettato il primo step del cronoprogramma dell'esecuzione di cui all'art.4.

Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.



Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la quantificazione dei servizi/forniture già eseguiti, e la relativa presa in consegna.

Il direttore dell'esecuzione fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice.

Qualora sia stato nominato, il soggetto incaricato della verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti progettuali approvati nonché nelle eventuali perizie di variante.

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del Codice, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

21 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto di seguito.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguite ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del Codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n.135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

22 - REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO



È ammessa la revisione del prezzo d'appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

23 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune individua il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, ai sensi dell'art. 114 comma 7 del D.lgs. 36/2023, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informative digitale di cui all'allegato I.9 del D. Lgs. 36/2023, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

24 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato entro cinque giorni al RUP.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.121 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

25 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva. L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a 10%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del



comma 8. Al termine del rapporto la stazione appaltante procederà allo svincolo definitivo della garanzia, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 106 comma 3 e 117 comma 12 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36".

26 - VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il contratto è soggetto a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali secondo le modalità di cui all'art. 116 e all'allegato II.14 del Codice.

27 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI - PUBBLICI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 l'impresa e i collaboratori della stessa sono soggetti alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti della stazione appaltante, per quanto compatibili, nonché del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/piao, consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto. L'impresa è obbligata a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

28 - ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa breve per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679



Il titolare del trattamento dei vostri dati personali è Comune di Ancona, email info@comune.ancona.it pec comune.ancona@emarche.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@comune.ancona.it. Il titolare tratta i vostri dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri o per adempiere un obbligo legale come meglio descritto nell'informativa estesa reperibile presso le sedi comunali, consultabile anche sul sito https://www.comune.ancona.it/it/documenti_publici/40004 o mediante il QR Code qui sopra raffigurato .

30 - D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente appalto non presenta rischi d'interferenza, così come delineato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi. Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero. Tuttavia, tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative e anche nel caso si renda necessario al fine di eseguire eventuale manutenzione straordinaria della struttura .

31 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto in caso d'uso.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice. Il pagamento dell'imposta così determinata ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Gli importi indicati nel Capitolato e nel contratto sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto come per legge.

32 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il



territorio del Comune di Ancona. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto.

33 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Ancona.

34 - RINVIO

L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale, dal bando e dal disciplinare di concorso, nonché dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO CULTURA e TURISMO
Arch. Viviana CARAVAGGI VIVIAN(*)
() Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. -*